

PROCURA EUROPEA

DECISIONE DEL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA IRAR

dell'11 Agosto 2021

che modifica e integra il regolamento interno della Procura europea e la decisione relativa alle camere permanenti

(2021/C 439/05)

Il collegio della Procura europea (EPPO),

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (in seguito denominato «il regolamento EPPO»), in particolare l'articolo 21,

tenuto conto della proposta del procuratore capo europeo,

considerando quanto segue:

1. Nella riunione straordinaria del 9 giugno 2021, il collegio ha ritenuto necessario dettare norme specifiche per i casi eccezionali di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento.
2. Su richiesta del procuratore capo europeo, un gruppo di lavoro del collegio ha elaborato nuove norme di attuazione dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento e le ha presentate al procuratore capo europeo in vista di una proposta di decisione del collegio che modifica e integra il regolamento interno.
3. Le modifiche del regolamento interno comportano modifiche minori della decisione 015/2020 del collegio della Procura europea (EPPO), del 25 novembre 2020, relativa alle camere permanenti.
4. A norma dell'articolo 70 del regolamento interno, il 12 luglio 2021 il procuratore capo europeo ha trasmesso al collegio una proposta motivata di modifica.
5. Il collegio ha esaminato la proposta elaborata dal procuratore capo europeo nella riunione dell'11 agosto 2021.

Decide:

Articolo 1

Modifiche e integrazioni del regolamento interno

La decisione 003/2020 del collegio della Procura europea (EPPO), del 12 ottobre 2020, recante il regolamento interno della Procura europea è modificata e integrata come segue:

I. All'articolo 19, il paragrafo 1 è modificato e integrato come segue:

«1. La decisione sulle camere permanenti stabilisce un sistema per l'assegnazione dei casi alle camere permanenti. Il sistema si basa su un'assegnazione casuale, automatica e alternata dei casi alle camere permanenti, di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è membro permanente, in base all'ordine di registrazione di ogni nuovo caso e garantisce un'equa distribuzione del carico di lavoro tra le camere permanenti. Il caso è assegnato

in modo casuale, subito dopo la sua registrazione, a una camera permanente di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è membro permanente. Ai fini dell'avocazione, il caso è assegnato in modo casuale a una camera permanente la cui riunione è prevista tra il terzo e il quinto giorno dalla registrazione del caso.»

II. All'articolo 39, il testo dei paragrafi 1 e 2 è modificato come segue:

«1. Tutte le informazioni registrate a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento sono soggette a verifica da parte di un procuratore europeo delegato o del procuratore europeo interessato al fine di valutare se vi siano motivi per esercitare la competenza dell'EPPO.

2. A seguito della notifica da parte del sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, il procuratore europeo assegna la verifica a un procuratore europeo delegato. Il procuratore europeo può effettuare personalmente la verifica nelle situazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento. La procedura di assegnazione della verifica, che può prevedere un'assegnazione basata su norme, è stabilita dal procuratore europeo anche nei casi in cui le informazioni sono state ottenute d'ufficio da un procuratore europeo delegato.»

III. All'articolo 40, il testo dei paragrafi 3-7 è modificato come segue:

«3. La verifica è effettuata utilizzando tutte le fonti di informazione a disposizione dell'EPPO e tutte le fonti a disposizione del procuratore europeo o del procuratore europeo delegato interessato, in conformità del diritto nazionale applicabile, comprese quelle che sarebbero altrimenti a sua disposizione se agisse a titolo nazionale. Il procuratore europeo o il procuratore europeo delegato possono avvalersi ciascuno del personale dell'EPPO ai fini della verifica. Se del caso, l'EPPO può consultare e scambiare informazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, nonché con le autorità nazionali, purché l'integrità di un'eventuale futura indagine penale sia tutelata.

4. Il procuratore europeo delegato o, se del caso, il procuratore europeo, completa la verifica relativa all'avocazione di un'indagine almeno due giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento. La verifica relativa all'avvio di un'indagine è ultimata entro e non oltre 20 giorni dall'assegnazione.

5. Nei casi in cui il compito di verifica è assegnato a un procuratore europeo delegato, se questi non completa la verifica sull'opportunità o meno di avviare un'indagine entro il termine stabilito, o se comunica che non sarà in grado di farlo entro il termine previsto, il procuratore europeo ne è informato e, se del caso, proroga il tempo a disposizione o impartisce un'istruzione apposita al procuratore europeo delegato.

6. Se la decisione da adottare riguarda un'avocazione, il procuratore europeo delegato o, se del caso, il procuratore europeo, può chiedere al procuratore capo europeo di prorogare di un massimo di cinque giorni il termine necessario per adottare tale decisione.

7. La mancata adozione di una decisione, entro il termine stabilito, da parte del procuratore europeo o del procuratore europeo delegato interessato è considerata come una presa di posizione contro l'avocazione di un caso, e l'articolo 42 si applica di conseguenza.»

IV. All'articolo 40, dopo il paragrafo 7 è inserito un nuovo paragrafo, 7 bis, con il seguente contenuto:

«7 bis. Quando la verifica è effettuata da un procuratore europeo, previa valutazione preliminare delle informazioni ai fini dell'articolo 26, dell'articolo 27 e dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo assegna di norma il caso, entro 24 ore, a un procuratore europeo delegato per procedere a norma degli articoli 41 o 42 del presente regolamento.

Nelle situazioni in cui il procuratore europeo ritenga soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, procede senza indebito ritardo a norma dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. In tali situazioni il procuratore europeo, se ha ottenuto l'approvazione della camera permanente competente a svolgere l'indagine di persona, adotta una decisione motivata di avvio dell'indagine o avoca a sé il caso e apre un fascicolo a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento. Se l'approvazione non è concessa, il procuratore europeo incaricato della supervisione assegna senza indebito ritardo il caso a un procuratore europeo delegato.»

V. All'articolo 41, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Se, a seguito della verifica, l'EPPO decide di esercitare la propria competenza avviando un'indagine o avocando un caso, si apre un fascicolo al quale è assegnato un numero di identificazione nell'indice dei fascicoli ("l'indice"). Il sistema automatico di gestione dei fascicoli crea automaticamente un collegamento permanente alla relativa registrazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 1.»

VI. All'articolo 41, l'ultimo comma del paragrafo 2 è modificato come segue:

«Le categorie di dati personali di cui alla lettera a), punti da x) a xv), sono inserite nell'indice solo nella misura del possibile, tenendo conto dell'interesse operativo e delle risorse disponibili. Durante l'indagine di un fascicolo si provvede a mantenere aggiornato il riferimento nell'indice. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli notifica periodicamente al procuratore europeo e al procuratore europeo delegato interessato il mancato inserimento nell'indice di talune categorie di informazioni.»

VII. All'articolo 41, il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, la camera permanente e il procuratore capo europeo.»

VIII. All'articolo 41, il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4. Qualora ritenga che, al fine di preservare l'integrità dell'indagine, sia necessario rinviare temporaneamente l'obbligo di informare le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 5, e all'articolo 26, paragrafi 2 e 7, del regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso, o il procuratore europeo che svolge l'indagine a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, ne informa senza indugio la camera permanente di monitoraggio. Quest'ultima può opporsi a tale decisione e incaricare il procuratore europeo delegato o, se del caso, il procuratore europeo che agisce a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, di procedere immediatamente alla relativa notifica.»

IX. All'articolo 42, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Se, a seguito della verifica, il procuratore europeo delegato ritiene che non sia opportuno avviare un'indagine o avocare un caso, ne iscrive i motivi nel registro. La decisione è comunicata al procuratore europeo responsabile dell'assegnazione e il riesame è assegnato alla camera permanente.»

X. All'articolo 43, il testo dei paragrafi 1 e 2 è modificato come segue:

«1. Fatta salva la possibilità di una riassegnazione a norma dell'articolo 49, e fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo delegato che ha deciso di avviare o di avocare l'indagine provvede anche a condurla.

2. Se consentito dal diritto nazionale, il procuratore europeo può incaricare uno o più procuratori europei delegati dello stesso Stato membro di condurre le indagini insieme al procuratore europeo delegato incaricato del caso. Il procuratore europeo interessato può svolgere l'indagine di persona se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento.»

XI. L'articolo 52 è modificato e integrato come segue:

«Articolo 52

Indagini svolte dal procuratore europeo

1. Qualora, dopo che l'EPPO ha registrato un'informazione a norma dell'articolo 24 del regolamento, il procuratore europeo interessato ritenga di dover condurre l'indagine di persona, chiede l'approvazione della camera permanente tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli prima di adottare una decisione motivata a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) o c), del regolamento.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 include i motivi per cui l'indagine dovrebbe essere svolta dal procuratore europeo incaricato della supervisione, consentendo alla camera permanente di valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento.
3. La camera permanente può chiedere chiarimenti al procuratore europeo interessato e, se è stato assegnato un procuratore europeo delegato, al procuratore europeo delegato incaricato del caso.
4. Se la camera permanente concede l'autorizzazione, il procuratore europeo incaricato della supervisione registra la decisione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, che ne informa i procuratori europei delegati interessati, se previamente assegnati. La decisione è comunicata anche alle autorità nazionali.
5. Qualora un procuratore europeo abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera a) o b), del regolamento prima dell'assegnazione di un procuratore europeo delegato, svolgerà tutti i compiti del procuratore europeo delegato.
6. Se un procuratore europeo svolge l'indagine di persona, si applica per analogia l'articolo 44.»

Articolo 2

Modifica della decisione 015/2020 del collegio della Procura europea (EPPO) relativa alle camere permanenti

All'articolo 4, la lettera a) è modificata come segue:

- «a) Alla registrazione di un caso, il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO lo assegna in modo casuale a una camera permanente di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è membro permanente. Ai fini dell'avocazione, il caso è assegnato immediatamente a una camera permanente la cui riunione è prevista tra il terzo e il quinto giorno dalla registrazione del caso e di cui il procuratore europeo incaricato della supervisione non è membro permanente.»

Articolo 3

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente decisione entra in vigore il tredicesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del collegio della Procura europea (EPPO).
2. Fino alla data in cui le modifiche introdotte dalla presente decisione non saranno pienamente integrate nelle funzionalità tecniche del sistema automatico di gestione dei fascicoli, ma non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'assegnazione in modo casuale dei casi alle camere permanenti può essere effettuata manualmente, mediante estrazione a sorte.

Fatto a Lussemburgo, il 11 agosto 2021

Per conto del collegio,
Danilo CECCARELLI
Vice procuratore capo europeo
